

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2996 del 15/06/2021
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA MICROFOUND SRL DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3078 del 14/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quindici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.8636/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta  
**"MICROFOUND Srl" - Bibbiano.**

### LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"MICROFOUND Srl"** avente sede legale in comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, relativa allo stabilimento concernente l'attività di **produzione di fusioni in acciaio** ubicato in comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, acquisita da ARPAE al protocollo PG/39983 del 15/03/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Modifica dell'Autorizzazione allo scarico di acque reflue con recapito in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Proseguimento senza modifica della Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del D.P.R. n.227/2011; art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisito il nulla osta del Comune di Bibbiano in data 24/05/2021 al PG/81194, in qualità di autorità competente per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e successive disposizioni regionali, relativamente al suddetto scarico di reflui in pubblica fognatura, ed il parere di IRETI Spa n. RT009823-2021-P del 05/05/2021 per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Acquisita in data 14/06/2021 la nota di ARPAE PG/92655 con la quale la stessa, verificati i valori di concentrazione rilevati durante la messa a regime dell'emissione E1 per i parametri metalli, composti inorganici del fluoro (HF) e composti inorganici del Cloro (HCl), ritiene che la frequenza degli autocontrolli per tali parametri possa essere annuale;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

#### DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**MICROFOUND Srl**" ubicato nel comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-4296 del 15/09/2020;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs.152/06.**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(Dott.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

### **Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06**

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**MICROFOUND Srl**" è autorizzata ad effettuare nello stabilimento ubicato in Comune di **Bibbiano - Via G. Pascoli n.6 - Loc. Barco** - Provincia di Reggio Emilia la riorganizzazione dei locali per rendere più efficiente il flusso produttivo ed interesserà i reparti rivestimenti gusci ed assemblaggio grappoli, in cui verrà ampliata la distanza tra le attrezzature, per agevolare la logistica dei materiali e dei prodotti facilitando le lavorazioni. Verranno altresì cambiate le disposizioni dei tracciati aereaulici che raggiungono le varie postazioni, per rendere più efficienti le aspirazioni. Le emissioni E2 ed E7 interessate alla modifica non subiranno alcuna variazione quali-quantitativa.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE COLATA USCITA FORNI DI COTTURA	12000	11	15	Materiale particellare COV (C-Tot) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF) Composti inorganici del Cloro (HCl) Metalli	< 10 < 50 < 350 (*) < 35 (*) < 5 < 5 < 5	
E2	ZONA IMMERSIONE, CABINA FISSAGGIO POLVERE, ZONA COLATA, GRANIGLIATRICI E DISTAFFATURA	16800	11	15	Materiale particellare Silice libera cristallina	< 10 < 2	<i>Mns</i>
E3	SFIATO AUTOCLAVE	250	11	Salt nelle 8 ore	COV (C-Tot)	< 50	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E4	FORNO COTTURA N.1	1300	11	15	Materiale particellare COV (C-Tot) di cui Aldeidi Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF)	< 5 < 50 < 20 < 200 (*) < 35 (*) < 5	
	BRUCIATORI MANTENIMENTO FORNO COTTURA N.1			9	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 (*) < 350 (*) < 35 (*)	
E6	GRANIGLIATURA	4250	11	15	Materiale particellare	< 10	
E7	COLATA AD INIEZIONE CERA, COSTRUZIONE STELI, ASSEMBLAGGIO GRAPPOLO DI PEZZI IN CERA, LAVAGGIO CERE	18650	11	15	Materiale particellare COV (C-Tot)	< 10 < 10	Mns
E8	FORNO DI COTTURA N.2	5500	11	15	Materiale particellare COV (C-Tot) di cui Aldeidi Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo Composti inorganici del Fluoro (HF)	< 5 < 50 < 20 < 200 (*) < 35 (*) < 5	
	BRUCIATORI MANTENIMENTO FORNO COTTURA N.2			9	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 (*) < 350 (*) < 35 (*)	
E9	GRUPPO ELETTROGENO D'EMERGENZA A GASOLIO DA 50 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto al paragrafo 3 della Parte III all'All.n.1 alla Parte V del D.Lgs.152/06.					
D1	VENTOLA RICAMBIO ARIA ZONA PULIZIA MODELLI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
(*) Le concentrazioni degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							
(1) Per tale emissione, vista la sua durata estremamente limitata e le difficili condizioni operative con pressioni elevate, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.							

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particolato, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, della silice libera cristallina, del fluoro, del cloro, dei COV (come C-tot) delle aldeidi e dei metalli devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono la seguente periodicità:
  - trimestrale per le emissioni n.4 (limitatamente al forno n.1) – 8 (limitatamente al forno n.2);
  - semestrale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro materiale particolato e COV) - 2 – 7;
  - annuale per l'emissione n.1 (limitatamente al parametro metalli, composti inorganici del Cloro e composti inorganici del Fluoro) - 6.
- 3) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti al PG/8636 del 15/03/2021.
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate, la stessa Ditta dovrà:

- a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

**Allegato 2 - Scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura di cui al D.Lgs.152/06.**

La ditta, presso lo stabilimento di via via G. Pascoli n.6 in comune di Bibbiano, svolge l'attività di microfusione a cera persa di acciaio per la produzione di manufatti conto terzi.

Il ciclo produttivo si basa sulla preparazione di modelli in cera a perdere, che una volta rivestiti da polveri ceramiche inerti ed induriti in forno, servono da stampo per le fusioni in acciaio, che una volta raffreddate vengono liberate dai residui e ripulite meccanicamente. Non sono presenti scarichi derivanti dal ciclo produttivo.

Lo scarico, oggetto della presente autorizzazione, è quello individuato in planimetria con il punto di recapito S1 ed è costituito in specifico dai reflui derivanti dai seguenti impianti:

- Osmosi inversa;
- Generatore di vapore autoclave;
- Compressori;
- Torre evaporativa e gruppo frigorifero.

La rete fognaria aziendale che raccoglie i reflui dei sopradetti impianti, raccoglie anche i reflui derivanti dai servizi igienici utilizzati dalle maestranze.

L'impianto di osmosi inversa viene utilizzato per la filtrazione delle acque prelevate dall'acquedotto, per ottenere un'acqua più pura, prima che venga inviata al generatore di vapore ed alle due torri evaporative. L'acqua viene pompata ad alta pressione e forzata a passare attraverso una membrana semipermeabile, caratterizzata da pori con diametro inferiore a 0,001 µm, filtrando la maggioranza degli ioni disciolti. L'impianto tratterà circa 400 mc/annui.

Per rimuovere la cera utilizzata come pre-stampo di supporto al materiale ceramico che costituirà lo stampo vero e proprio, è presente un'autoclave collegata ad un generatore di vapore elettrico. Seppur il vapore che attraversa l'intercapedine, dopo l'uso, viene condensato e rimesso in circolo, l'acqua in eccesso viene scaricata nel punto S1.

L'azienda necessita di aria compressa, ottenuta da due compressori d'aria da 25 e 50 cv. Le condense di risulta una volta disoleate verranno scaricate nel tracciato che confluisce al punto S1.

Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo di elevate temperature per sciogliere la cera, temprare i gusci in materiale ceramico e fondere l'acciaio. Per accelerare il raffreddamento verranno utilizzate due torri evaporative riempite ed alimentate con acqua di rete acquedottistica. Per permettere alle torri di produrre acqua di raffreddamento ad una temperatura sufficientemente bassa, nuova acqua viene costantemente inserita e quella in eccesso scaricata. Inoltre, questi due impianti sono dotati di una valvola di troppo pieno, per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un rubinetto per lo svuotamento eccezionale per la pulizia. Questa fase avviene in modo manuale senza l'impiego di prodotti chimici, non più di una volta all'anno, in cui ogni vasca viene vuotata disperdendo circa 150 litri di acqua, mentre si stima che quella dispersa annualmente dal reintegro sia di 180 mc all'anno per ognuna delle due torri. Per quanto riguarda invece le presse per la costruzione degli stampi in cera, verranno raffreddate da un gruppo frigo. I reflui provenienti dagli impianti citati verranno convogliati e scaricati nella linea delle acque nere aziendali, recapitate in fogna nel punto di scarico S1.

Nel medesimo punto di scarico S1 recapitano anche i reflui domestici dei servizi igienici degli spogliatoi uomini e uffici ubicati nei pressi della "Sala costruzione modelli in cera" (porzione ovest del capannone).

Sono presenti inoltre i punti di scarico S2, S3 costituiti esclusivamente da servizi igienici degli uffici e degli spogliatoi,

Oggetto della modifica dell'AUA è l'aumento di volume di concentrato dell'impianto di trattamento ad osmosi scaricato in pubblica fognatura nel punto S1 e l'attivazione dei servizi igienici del fabbricato adibito a magazzino attiguo al fabbricato principale con recapito in pubblica fognatura nel punto S4.

Le acque reflue domestiche recapitanti nei punti di scarico S2, S3 e S4 ai sensi dell'art.124 del D.Lgs 152/06, sono sempre ammesse allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto del Regolamento del Gestore del SII, e pertanto non sono oggetto di autorizzazione allo scarico.

Nel sito sono presenti due distinte reti di raccolta delle acque, una per quelle meteoriche delle coperture e dei piazzali esterni ed una per quelle domestiche ed industriali.

Per le acque meteoriche dei piazzali esterni, la ditta dichiara l'esclusione dalle disposizioni della DGR 286/2005 in quanto le superfici scoperte di pertinenza dello stabilimento sono adibite al carico e scarico mezzi ed al parcheggio dei veicoli aziendali. All'esterno del fabbricato inoltre non è svolta alcuna altra attività produttiva, ma solo lo stoccaggio di residui di lavorazione e rottami ferrosi posti all'interno di contenitori scarrabili coperti.

Presso lo stabilimento le acque sono approvvigionate tramite acquedotto ed i consumi vengono monitorati con apposito contatore IRETI SpA, sia per gli usi tecnologici che dei servizi igienici. E' presente un pozzo, il cui emungimento è esclusivamente per uso irriguo, per un volume concesso di 260 mc/anno.

La planimetria di riferimento, con indicazione delle reti fognarie aziendali e dei punti di scarico è la Tavola n.1 datata Marzo 2021, allegata alla domanda di autorizzazione.

## **Prescrizioni**

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **4.000 m<sup>3</sup>**.
3. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 18 m<sup>3</sup>.
4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione al Gestore del SII (IRETI Spa) tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
11. Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del Gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

### **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche in quanto l'intervento prevede la riorganizzazione dei locali per rendere più efficiente il flusso produttivo ed interesserà i reparti rivestimenti gusci ed assemblaggio grappoli, in cui verrà ampliata la distanza tra le attrezzature, per agevolare la logistica dei materiali e dei prodotti facilitando le lavorazioni. Viene inoltre richiesto di poter scaricare in fogna un volume maggiore di concentrato derivante dell'impianto di trattamento ad osmosi dovuto all'incremento dell'acqua impiegata.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente previsione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui emergeva la compatibilità acustica dell'attività svolta rispetto all'area di insediamento, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**